



Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI

RICERCA SANITARIA FINALIZZATA RF-2019-12368996

“Development of novel vaccines against Herpes simplex virus type 1 and 2”

Fasc. 20BF

TRA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' di seguito nominato “Destinatario Istituzionale”, con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299 cap. 00161 C.F. 80211730587/Partita IVA 03657731000 nella persona del Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche Dr.ssa Rosa Maria Martocchia, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA-DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, FARMACEUTICHE ED AGRARIE di seguito nominato “Unità Operativa”, con sede in Via Luigi Borsari, 46 FERRARA cap. 44121 - C.F./P.IVA 80007370382/00434690384, rappresentato nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore, Prof. Alberto Cavazzini, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

PREMESSO CHE

- a) il Ministero della Salute, con proprio decreto del 9 ottobre 2020 (registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 ottobre 2020) ha approvato le graduatorie relative le proposte progettuali presentate nell'ambito del bando di Ricerca Finalizzata 2019;
- b) il Progetto RF-2019-12368996 “*Development of novel vaccines against Herpes simplex virus type 1 and 2*”, presentato dall'Istituto Superiore di Sanità in qualità di Destinatario Istituzionale e di cui la Dott.ssa Barbara Ensoli è il Principal Investigator, è stato valutato positivamente e ammesso a finanziamento;
- c) l'Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione, e per conoscenza il PI della ricerca, hanno stipulato in data 22/02/2021 la convenzione RF-2019-12368996 per l'esecuzione del programma RF-2019-12368996,



Istituto Superiore di Sanità

- afferre la tipologia progettuale – Ordinario (RF) – “Theory Enhancing”;
- d) a seguito di comunicazione di registrazione da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio della convenzione RF-2019-12368996, il Principal Investigator ha dato avvio alle attività di ricerca in data 15/06/2021 (All. 5);
 - e) il suddetto programma di ricerca prevede la collaborazione dell’Università degli Studi di Ferrara quale UO2;
 - f) le Parti intendono disciplinare i propri rapporti per l’esecuzione, in forma coordinata e congiunta, del Progetto
 - g) il presente accordo disciplina i rapporti che intercorrono tra il Destinatario Istituzionale e l’Unità Operativa nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione n. RF-2019-12368996 stipulata con il Ministero della Salute che costituisce parte integrante del presente accordo (All. 1);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

le Parti si impegnano alla realizzazione del **Progetto di ricerca Finalizzata** dal titolo: “*Development of novel vaccines against Herpes simplex virus type 1 and 2*”, (All. 2) secondo le modalità, i contenuti e le spese delineati nel Progetto (All. 3) stesso e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal Ministero della Salute (All. 4) con la Convenzione n RF-2019-12368996. Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

- Allegato 1: Convenzione n. RF-2019-12368996;
- Allegato 2: Progetto (piano esecutivo);
- Allegato 3: Scheda del piano finanziario.
- Allegato 4: Modello di rendicontazione
- Allegato 5: Avvio delle attività

Art. 2 (Durata)

Il presente Accordo ha durata 36 mesi a far data dal 15/06/2021, prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi, previa autorizzazione del Ministero della Salute. L’eventuale richieste potrà essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia, e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto. L’efficacia del presente atto è subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ISS giusto disposto dell’art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Art. 3



Istituto Superiore di Sanità

(Responsabilità Scientifica)

I responsabili Scientifici del Progetto sono per l'Istituto Superiore di Sanità la Dott.ssa Barbara Ensoli (Principal Investigator) per l'Unità Operativa il Prof. Riccardo Gavioli

Art. 4 (Contributo)

4. Secondo quanto disciplinato dalla convenzione n. RF-2019-12368996, il contributo complessivo assegnato al Destinatario Istituzionale per l'esecuzione del Progetto di Ricerca Finalizzata è pari ad € 335.334,00, di cui € 77.055,56 per l'Unità Operativa (UO2).

Il finanziamento di € 77.055,56 a favore della UO 2 sarà erogato, subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- un rateo, a titolo di anticipazione, pari al 50 % del contributo, dopo la stipula e la pubblicazione sul sito ISS del presente accordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento;
- un rateo, pari al 20 % del contributo, sarà erogato alla scadenza del 18° mese dall'inizio del presente atto dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero della relazione scientifica intermedia di cui al successivo articolo 5, previa presentazione di richiesta di pagamento;
- il saldo nella misura del 30 % del contributo a conclusione del progetto a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero, previa presentazione di richiesta di pagamento.

I trasferimenti di fondi, come disposto dal DPR 633/1972 art. 4, avverranno in regime di esclusione dal campo dell'I.V.A. avendo anch'essi natura contributiva.

Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

In ogni caso, la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali, determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, del Destinatario Istituzionale dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti all'Unità Operativa.



Istituto Superiore di Sanità

Art. 5 (Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)

Al termine del primo anno, per il pagamento della seconda rata, l'unità operativa dovrà trasmettere al Destinatario Istituzionale, non oltre 30 giorni dalla scadenza prevista, per il successivo invio al Ministero, una relazione sullo stato d'attuazione complessivo della ricerca al 18° mese di attività.

Qualora non si adempia alla consegna della relazione intermedia entro i termini previsti al precedente comma, il Ministero ha facoltà, previa comunicazione preventiva al destinatario istituzionale, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

Per l'erogazione del saldo al termine del progetto, l'Unità Operativa dovrà inviare al Destinatario Istituzionale, unitamente alla relazione finale relativa al proprio programma, una rendicontazione economica rappresentata dall'elenco analitico delle spese sostenute, rispettando le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato, accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile (All. 4) Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate alla data di scadenza del presente Accordo.

L'Unità Operativa si impegna a fornire, in caso di richiesta da parte del Destinatario Istituzionale, la documentazione comprovante tutte le spese sostenute.

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto, possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.

Per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 38.000,00 l'anno per "full-time-equivalent", nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto ovvero della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.

Per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del progetto, sono ammessi unicamente contratti di lavoro subordinati o parasubordinati.

Art. 6 (Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'Unità Operativa che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'Unità Operativa, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.



Istituto Superiore di Sanità

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Unità Operativa ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto

Art. 7 (Modifiche)

Ogni eventuale modifica al piano di attività e al presente accordo potranno avvenire, previo accordo con il Destinatario Istituzionale, esclusivamente secondo le modalità di cui all'Articolo 8 della Convenzione Ministero/Destinataro Istituzionale e comunque dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero.

Art. 8 (Pubblicazioni e risultati della ricerca)

Le proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne previa richiesta alle parti firmatarie.

Nel caso in cui l'Unità Operativa intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati deve darne preventiva comunicazione al Destinatario Istituzionale per la successiva trasmissione al Ministero della Salute.

Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto del presente accordo – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero della salute e al Destinatario Istituzionale – deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice di progetto finanziato.

Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto.

Le Parti sono consapevoli che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica, e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

Art. 9 (Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, si tenterà in prima istanza di dirimere la questione in via amichevole. Se ciò non risultasse praticabile il Foro competente sarà quello di Roma.



Istituto Superiore di Sanità

**Art. 10
(CUP)**

Le parti contraenti si impegnano per quanto di rispettiva competenza all'osservanza delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine l'Unità Operativa si impegna a comunicare al Destinatario Istituzionale il numero di Codice Unico di Progetto (CUP). Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo.

**Articolo 11
(Imposta di registro e di bollo)**

Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato dall'Unità Operativa sul conto corrente dell'ISS Banca Intesa San Paolo SpA: IBAN IT13K0306903219100000300001.

Per l'ISS:
Il Direttore delle Risorse
Umane ed Economiche

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze Chimiche,
Farmaceutiche ed Agrarie
Il Direttore

(Dott.ssa Rosa Maria Martocchia)

(Prof. Alberto Cavazzini)